

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Lorenzo, n.19 cap.86090 tel. 0865576003 fax.0865576965 CF. 90000700949

E-mail castelpizzuto@virgilio.it Pec: comune.castelpizzuto@pec.it

DECRETO N.2 DEL 19.03.2020

EMERGENZA COVID 19. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA, AI SENSI DELL'ART 1, COMMA 1, N. 6) DEL DPCM 11 MARZO 2020. DISCIPLINA PROVVISORIA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE O SMART WORKING.

IL SINDACO

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato sulla GURI n. 64 del 11.03.2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATO, in particolare, l'art 1, comma 1, n. 6) a norma del quale: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 e richiamato, in particolare, l'art 1, comma 1, lett e) che raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

RILEVATO che:

- il lavoro agile o smart-working costituisce un'evoluzione del telelavoro, previsto dall'art. 14 della legge 124/2015 ed inteso come modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza presso il proprio domicilio con idonea strumentazione analoga a quella del proprio ufficio;
- la legge 81/2017 ha introdotto il concetto di lavoro agile inteso come *"modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"*;

- l'articolo 18, comma 3, della predetta legge n. 81 del 2017, prevede che le disposizioni introdotte in materia di lavoro agile si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti;

- In attuazione del richiamato articolo 14, comma 3, della legge n. 124 del 2015, è stata adottata la direttiva n. 3 del 2017, recante "*Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*", che definisce gli indirizzi per l'attuazione delle predette misure e linee guida contenenti le indicazioni metodologiche per l'attivazione del lavoro agile, gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro;

VISTA la direttiva n. 1/2020 del 25.02.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020" che raccomanda alle pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali, di privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, i lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa, i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Le amministrazioni sono invitate, altresì, a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 1/2020 del 04.03.2020 dello stesso Ministro della Pubblica Amministrazione che, nel richiamare l'evoluzione normativa su tale tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa, al punto 3 stabilisce quanto segue: "Tra le misure e gli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei poteri datoriali e della propria autonomia organizzativa, possono ricorrere per incentivare l'utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, si evidenzia l'importanza:

- a) del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un'ottica di progressivo superamento del telelavoro;
- b) dell'utilizzo di soluzioni "cloud" per agevolare l'accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
- c) del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
- d) del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
- e) dell'attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell'ottimizzazione della produttività anche in un'ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance".

Lo stesso provvedimento detta "misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l'acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale";

EVIDENZIATO che, da ultimo, il citato DPCM del 11 marzo 2020 individua il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, fatta eccezione per le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, demandando alle stesse pubbliche amministrazioni la individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in attuazione del citato art 1, comma 1, n. 6) del DPCM 11 marzo 2020, di individuare le seguenti tipologie di attività indifferibili da rendere in presenza:

- Protocollo;
- Anagrafe e stato civile;
- Polizia locale;
- Protezione civile;
- Servizi cimiteriali
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
- interventi indifferibili di manutenzione;
- attività indifferibili connesse a scadenze per le quali si renda indispensabile la presenza in servizio;

RAVVISATA la necessità, in assenza di una specifica disciplina di natura regolamentare, di definire le modalità tecniche ed organizzative di svolgimento della prestazione lavorativa resa in modalità di lavoro agile;

EVIDENZIATO che:

- per il personale addetto alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché alle attività indifferibili da rendere in presenza, come sopra individuate, sarà garantita, ove possibile, la necessaria turnazione;
- per il restante personale, per il quale non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante il ricorso al lavoro agile e che non risulti addetto ad attività indifferibili o di natura emergenziale, si procederà a concordare con i dipendenti stessi la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie;

DATO ATTO che la disciplina delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa introdotta con il presente atto ha carattere provvisorio e conserva validità per tutta la durata dello stato di emergenza per COVID 19 che sarà definita dai provvedimenti assunti a livello nazionale;

DATO ATTO che il presente deliberato non determina oneri aggiuntivi, diretti o riflessi, a carico del bilancio dell'Ente

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:

1) **DI INDIVIDUARE**, ai sensi art 1, comma 1, n. 6) del DPCM 11 marzo 2020, le seguenti tipologie di attività indifferibili da rendere in presenza:

- Protocollo;
- Anagrafe e stato civile;
- Polizia locale;
- Protezione civile;

- Servizi cimiteriali

- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;

- interventi indifferibili di manutenzione;

- attività indifferibili connesse a scadenze per le quali si renda indispensabile la presenza in servizio;

2) DI DISCIPLINARE, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina regolamentare a regime e per la durata dello stato di emergenza dovuto alla diffusione sul territorio nazionale del COVID 19, i seguenti criteri e modalità per lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti di questo Ente in modalità di lavoro agile o smart – working:

- ciascun Responsabile di servizio individua i dipendenti assegnati alla propria struttura organizzativa che non sono addetti ad attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza ovvero ad attività indifferibili da rendere in presenza e per i quali quindi la prestazione lavorativa deve essere svolta in modalità di lavoro agile ai sensi del DPCM 11 marzo 2020;

- per i dipendenti addetti allo svolgimento di attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza ovvero ad attività indifferibili da rendere in presenza, i Responsabili di servizio assicureranno, ove possibile, la necessaria turnazione tra gli stessi;

- per i restanti dipendenti, per il quale non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante il ricorso al lavoro agile e che non risultino addetti ad attività indifferibili o di natura emergenziale, i Responsabili di servizio concorderanno con i dipendenti stessi la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie;

- per i Responsabili di servizio, ogni determinazione compete al Segretario comunale o al Sindaco;

- attesa l'insufficienza della strumentazione di proprietà dell'Ente utile per lo svolgimento dello smart-working, i dipendenti potranno utilizzare propri dispositivi, con modalità che garantiscano la sicurezza e protezione della rete;

- per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, il dipendente dovrà utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). Eventuali ulteriori costi sostenuti dal dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), non saranno rimborsati dall'Amministrazione;

- i dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovranno utilizzare i programmi informatici messi a disposizione dall'Ente esclusivamente per finalità di lavoro e non consentirne l'utilizzo a terzi;

- i medesimi dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi malfunzionamento e/o circostanza che impedisca il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (es. mancata ricezione dei dati);

- per i dipendenti in regime di smart working, la prestazione lavorativa potrà anche essere resa in parte presso gli uffici comunali, in particolare qualora lo richiedano esigenze di servizio;

- i dipendenti in smart-working dovranno rendersi contattabili dall'Amministrazione in orari corrispondenti a quelli di ufficio;

- durante le giornate di lavoro agile, il dipendente potrà fruire di tutti i permessi o altri istituti previsti dalle disposizioni contrattuali e normative, previa comunicazione ed autorizzazione del Responsabile di servizio (o del Segretario, per i Responsabili di servizio);

- dovrà essere verificata della presenza in servizio dei dipendenti in smart-working mediante le modalità ritenute più idonee;

- i dipendenti che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno della sede comunale;

- per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, in relazione alle giornate lavorative di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive.

3) **DI DARE ATTO** che lo smart-working potrà essere utilizzato anche dal Segretario Comunale;


4) **DI DARE ATTO** che la disciplina delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa introdotta con il presente atto ha carattere provvisorio e conserva validità per tutta la durata dello stato di emergenza per COVID 19 che sarà definita dai provvedimenti assunti a livello nazionale;

5) che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato a tutto il personale dipendente ed alla Giunta comunale.

Castelpizzuto, li 19 marzo 2020

IL SINDACO

Dott.ssa Carla Caracci



Carla Caracci